

Fidejussione - estinzione - liberazione del fidejussore per fatto del creditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21833 del 20/09/2017

Comportamento determinante pregiudizio giuridico e non solo economico - Perdita del diritto di surrogazione o di regresso – Necessità - Fattispecie.

Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico, come la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'impiego da parte del creditore delle somme ricavate dalla liquidazione di titoli dell'obbligato principale costituiti in pegno, al fine di ridurre la sua esposizione debitoria, potesse costituire condotta idonea a determinare la liberazione dei fideiussori).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21833 del 20/09/2017